

6328.14

19 MAR 2014

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15721/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 6328

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO STILE

- Presidente - Ud. 09/01/2014

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere - PU

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Rel. Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15721-2011 proposto da:

CM

C.F. X

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE
MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARAZZA
MARCO, DE FEO DOMENICO, che lo rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;

2014

- *ricorrente* -

108

contro

DT

S.P.A. c.f. X , in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASPERIA 30,

presso lo studio dell'avvocato RINALDI GUIDO,
rappresentata e difesa dagli avvocati CAPECE MARCO,
VALENTINI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

ricorso successivo senza N° R.G.

VR C.F. X , domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato PREZIOSI CLAUDIO, giusta delega in
atti;

- **ricorrente successivo** -

contro

DT S.P.A. c.f. X , in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASPERIA 30,
presso lo studio dell'avvocato RINALDI GUIDO,
rappresentata e difesa dagli avvocati CAPECE MARCO,
VALENTINI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- **controricorrente al ricorso successivo** - -

avverso la sentenza n. 306/2011 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 02/02/2011 R.G.N. 5310/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito l'Avvocato MARAZZA MARCO;

udito l'Avvocato RINALDI GUIDO per delega VALENTINI

ALESSANDRO E CAPECE MARCO;

udito l'Avvocato PREZIOSI CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso, rigetto.

CASSAZIONE.NET



Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.4.09 il Tribunale di Avellino accolse le domande di MC e RV dirette all'accertamento della declaratoria di illegittimità dei licenziamenti disciplinari loro irrogati in data 26.5.03 dalla società DT

s.p.a., presso cui lavoravano con qualifica di operai, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, con le conseguenze di cui all'art. 18 L. n. 300\70.

Ritenne il primo giudice sproporzionata la sanzione rispetto al fatto addebitato (introduzione non autorizzata all'interno dello stabilimento, con permanenza sulla pedana di un carro ponte nella notte del 15.5.03, nell'ambito di un'azione di protesta per il perdurare del collocamento in CIGS).

Proponeva appello la società DT, riproponendo talune eccezioni pregiudiziali (la nullità dei ricorsi introduttivi, l'omessa declaratoria di litispendenza rispetto ad altro giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Alba, l'improcedibilità ex art. 412 bis c.p.c.) e contestando nel merito la decisione di prime cure.

Resistevano i lavoratori, proponendo appello incidentale il V in ordine alla statuizione sulle spese.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 2 febbraio 2011, accoglieva il gravame principale, rigettando le originarie domande dei lavoratori e compensando le spese del doppio grado.

Per la cassazione propongono distinti ricorsi questi ultimi, affidati ad unico articolato motivo il C ed a due motivi il V. Resiste con controricorso la società nei confronti del solo V. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Deve pregiudizialmente disporsi la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c.



1.-Il C denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 25 lett. B sub) E e 24 del c.c.n.l. per le imprese metalmeccaniche (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).

Premettendo che la valutazione della giusta causa di licenziamento deve essere effettuata tenendo conto di tutte le particolari circostanze e condizioni in cui il comportamento censurato è posto in essere, il ricorrente si duole in sostanza di una erroneo apprezzamento delle circostanze di fatto da parte della Corte di merito, evidenziando sia il contesto di protesta per il prolungarsi della collocazione in CIGS, sia l'irrilevanza della durata dell'azione (necessaria a renderla maggiormente evidente), sia l'insussistenza del pericolo per l'incolumità degli agenti e compagni di lavoro o degli impianti, come emerso peraltro dalle testimonianze raccolte di cui riporta taluni brani.

2.-Con il primo motivo il V denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).

Lamenta, al pari del C , che gli elementi valorizzati dal giudice di merito al fine di ritenere sussistente nella specie la giusta causa di licenziamento (la riduzione dell'attività produttiva, il pericolo per l'incolumità sua e dei compagni di lavoro), erano largamente smentiti dalle testimonianze raccolte, di cui riporta taluni brani.

3.-Con il secondo motivo il V denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., in relazione agli artt. 1218, 1275, 1375 e 1455 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c.).



Lamenta che la Corte partenopea valutò erroneamente la gravità del fatto, anche sotto il profilo di cui all'invocato art. 1455 c.c., senza tener conto del contesto (di protesta) in cui esso si verificò ed in sostanza di reazione ad una provocazione subita (in tesi il perdurare della collocazione in CIGS). Evidenzia, al pari del C , che la valutazione della giusta causa di licenziamento deve essere effettuata tenendo conto di tutte le particolari circostanze e condizioni in cui il comportamento censurato è posto in essere, e che nella specie non assumeva alcun dirimente rilievo la durata dell'azione di protesta.

4.- I ricorsi, ed i relativi motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

4.1-Premesso che non può parlarsi di provocazione in caso di legittima (in quanto convenuta in sede sindacale) collocazione in CIGS, deve rilevarsi che la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto. A tale processo non partecipa invece, la soluzione del caso singolo, se non nella misura in cui da essa sia possibile estrarre una puntualizzazione della norma mediante una massima di giurisprudenza. Ne consegue che, mentre l'integrazione giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione

§B



insufficiente o contraddittoria (Cass. 12.8.09 n. 18247; Cass. n. 5095\11; Cass. n. 6498\12).

Va peraltro rimarcato che le censure riguardanti la motivazione della sentenza impugnata devono riguardare l'obiettivo insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. 12.11.07 n. 23484; Cass. 18.4.08 n. 10203; Cass. 26.7.10 n. 17514).

4.2-Nella specie la Corte partenopea ha accertato che intorno alle ore 19 del 15.5.03, i ricorrenti, appresa la notizia del perdurare della loro collocazione in CIGS a zero ore, si erano introdotti nell'area aziendale superando la barriera di ingresso e, velocemente inerpicandosi sulla scala antincendio, raggiungevano il tetto dell'opificio; nonostante i ripetuti inviti, anche da parte delle forze dell'ordine nel frattempo sopravvenute, a tornare sui loro passi, i ricorrenti si erano introdotti nei locali dell'officina e, camminando su di una trave lunga circa duecento metri all'interno del reparto stampaggio, avevano raggiunto un carro ponte elettrificato sostando su di una pedana collocata ad un'altezza di 7-10 metri dal suolo, obbligando peraltro l'azienda a sospendere per tutta la notte una linea di produzione.

La Corte di merito ha correttamente ritenuto tale comportamento, in generale, gravemente lesivo del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro subordinato, per la grave violazione dei più elementari obblighi scaturenti dal rapporto e dei diritti dell'imprenditore all'esercizio dell'attività produttiva, ed in particolare in contrasto con l'art. 25 lett. B) del c.c.n.l. che sanziona con il licenziamento senza preavviso il "lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o

48



materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge", ed in particolare (lett. e) per il compimento di "azioni che implicino pregiudizi all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti", evidenziando la riconducibilità dei fatti contestati alle predette ipotesi quanto all'ingresso in azienda invito domino; al pregiudizio all'incolumità propria e dei colleghi posti nel reparto stampaggio (come emerso dall'istruttoria), in parte sottostante alla posizione dei ricorrenti; alla violazione del diritto dell'imprenditore all'esercizio della sua attività produttiva (che risultò in parte sospesa per ragioni di sicurezza); ha quindi correttamente ritenuto che pur nell'ambito di una protesta il comportamento aveva assunto inammissibili contorni antigiuridici, violando comunque, anche per la lunga durata dell'azione, irrimediabilmente il rapporto fiduciario, ritenendo pertanto legittimo il licenziamento anche sotto il profilo della proporzionalità, evidenziando correttamente l'irrilevanza di un eventuale danno per l'azienda (Cass. n.5546\10).

PR

4.3-I ricorrenti contestano tale ampia e corretta valutazione dei fatti, senza tener conto che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione



il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n. 10833).

5.-I ricorsi debbono dunque rigettarsi.

Le alterne vicende del giudizio di merito giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2014

Il Consigliere est.
dott. Federico Balestrieri

Il Presidente
dott. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 19 MAR 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

CASSAZIONE.NET